

Unione Europea



REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**



Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale  
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

Prot. n. \_\_30157\_\_ del 21/04/2020

**Oggetto: Adozione modalità formazione a distanza (FAD) a seguito del DPCM 9 marzo 2020 (GU 10/03/2020) – Disposizioni ad integrazione e precisazione della CIRCOLARE n. 9 prot. n. 24777 del 18/03/2020 per i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Apprendistato di I livello, ITS e Formazione Professionale.**

### CIRCOLARE N. 15

#### PREMESSA

Le presenti disposizioni, in linea con quelle nazionali e regionali emanate a seguito dell'emergenza COVID-19, sono riferite ai percorsi di **Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)** a valere su fondi Comunitari (in particolare FSE), Nazionali e Regionali, agli interventi formativi in apprendistato di I livello, alla Formazione Tecnica Superiore (ITS) ed alla Formazione Professionale sia oggetto di sovvenzione, sia autofinanziata.

#### Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

Nella considerazione dell'impossibilità, allo stato attuale, di prevedere uno scenario certo di ritorno alla normale erogazione dei percorsi IeFP, tenuto conto delle **specificità degli interventi e del target di allievi, che rendono l'IeFP uno dei principali strumenti di contenimento della dispersione scolastica e formativa**, si ritiene di dover fornire ulteriori indicazioni volte a consentire l'adozione di forme di didattica a distanza anche con modalità differenziate ed *asincrone*, ad integrazione e parziale modifica di quanto già comunicato dallo scrivente Assessorato con nota n. 1215 GAB del 10/03/2020 ed, in ultimo, con Circolare n. 9/2020 (prot. n. 24777). Tale indirizzo si adotta in coerenza con le indicazioni per la **didattica a distanza** emanate dal MIUR per il sistema istruzione e, in particolare, con la Circolare ministeriale n. 388 del 17/03/2020, il cui contenuto è richiamato integralmente, nonché in coerenza con gli indirizzi di cui all'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 31/03/2020 (n. 20/51/CR8/C9).

Le disposizioni che seguono sono volte prioritariamente a garantire la validità dell'anno formativo, senza compromettere il percorso di istruzione di ciascun allievo. Resta nella piena responsabilità didattica dell'Ente prevedere l'introduzione di modifiche all'impianto progettuale, nel rispetto della programmazione didattica e delle competenze in esito definite per la figura professionale oggetto del corso, dandone comunicazione all'Amministrazione.

#### 1. **Formazione a Distanza (FAD) e attuazione nei Percorsi IeFP.**

Coerentemente con quanto sopra richiamato, nelle presenti disposizioni il **termine Formazione a Distanza (FAD)** si riferisce ad un'attività programmata di insegnamento/apprendimento, caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (sincrona), ma anche temporale (asincrona), tra docenti e discenti e di utilizzo sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione centrate sull'utilizzo di Internet, nonché all'applicazione di modalità di adeguato monitoraggio della partecipazione degli allievi.

La formazione a distanza, nell'attuazione dei Percorsi leFP, deve risultare funzionale alla realizzazione degli obiettivi di apprendimento e certificazione delle competenze, in esito ai percorsi formativi, implementando la "costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un'interazione tra docenti e alunni" (cfr. MIUR). Tale definizione contempla l'integrazione di modalità sincrone e asincrone che, tuttavia, assicurino la tracciabilità del percorso rispetto al singolo allievo e consentano di replicare in ambiente virtuale o con il supporto a distanza ai partecipanti, l'ambiente di apprendimento richiesto nell'attuazione di percorsi leFP, caratterizzati da una forte componente di insegnamenti tecnico-pratici o con assetti didattici in modalità duale (attività tecnico-pratica di indirizzo, impresa simulata, formazione in assetto lavorativo).

Al riguardo si richiamano le possibilità offerte dalla tecnologia **e-learning** che offre una vasta scelta di forme di interattività a distanza tra allievi, docenti e tutor, sia in modalità sincrona sia asincrona, con l'ausilio di specifiche piattaforme che assicurano il monitoraggio quali-quantitativo delle modalità di partecipazione e la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. "aule virtuali telematiche", "webinar"), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza, ecc.).

Le attività di pratica, compreso lo *stage* curriculare, non possono, di norma, essere sostituite da attività FAD. Tuttavia, stante l'attuale contesto straordinario, è possibile lo svolgimento degli insegnamenti teorico-pratici e delle attività di stage con modalità compatibili con lo stato emergenziale volte a replicare un assetto di formazione sul lavoro con l'ausilio di tecnologie e ambienti virtuali o di attività a distanza tracciabili e assistite da tutor, alle condizioni di seguito specificate.

## 2. Attività realizzate nell'ambito dei percorsi di Istruzione e formazione professionale (leFP).

Con riferimento ai Percorsi leFP avviati prima dello stato emergenziale, ad integrazione di quanto già disciplinato con Circolare n. 9/2020, è ammesso il ricorso alla FAD, come definita nel presente documento, per le seguenti attività che potranno essere realizzate anche in modalità asincrona:

- a) **attività individuali** finalizzate a permettere il recupero di lezioni svolte in videoconferenza, qualora gli allievi non abbiano potuto fruirne in simultanea. Tali attività sono fruibili in modalità FAD asincrona (es. lezione videoregistrata fruita dall'allievo in un momento diverso rispetto alla classe) e non sono riconosciuti costi aggiuntivi;
- b) **attività personalizzate a sostegno degli allievi** con disabilità certificata e/o disturbi specifici per l'apprendimento (secondo il PEI a.s.f. 2019/20). Nell'ambito delle risorse assegnate all'operazione, sono riconosciuti i costi diretti di personale per le ore di tutoraggio/docenza di sostegno erogate in modalità sincrona per le ore di frequenza degli allievi;
- c) **attività di supporto** agli allievi differenziato per livelli di apprendimento, ovvero attività per sottogruppi di allievi, volte al recupero o al potenziamento di competenze. Nell'ambito delle risorse assegnate all'operazione, sono riconosciuti i costi diretti di personale per le ore erogate agli allievi, in modalità sincrona o asincrona, dal docente e dal tutor. Si precisa che nel caso di attività di recupero sono riconosciute le ore eccedenti il 15% del monte-ore corso (*i laboratori di recupero fino ad una durata pari al 15% del monte-ore corso sono a carico dell'Ente attuatore e le ore di frequenza dell'allievo sono riconosciute ai fini del computo del monte-ore di frequenza degli "allievi validi"*);
- d) **attività dirette alla verifica degli apprendimenti** e alla valutazione delle competenze acquisite dagli allievi (da realizzarsi con l'ausilio di ambienti di classi virtuali quali ad es. weschool, classroom, edmodo, ecc. o con altre modalità tracciabili); sono riconosciuti i costi diretti di personale docente e del tutor. Deve essere assicurata agli allievi la condivisione dell'esito della verifica per la comprensione del risultato raggiunto quale ulteriore momento di apprendimento (*ad esempio al termine dello svolgimento di una UC (modulo/materia) il docente presenta la verifica degli apprendimenti agli allievi e assegna termine e modalità di consegna; ultimata la valutazione delle prove somministrate, in videoconferenza condividerà l'esito con gli allievi fornendo i chiarimenti alla classe*);
- e) **attività di formazione sul lavoro curriculare (comprende stage, laboratorio, simulazione aziendale, alternanza, come indicate al punto 5.3 Linee guida regionali leFP)**. L'utilizzo della FAD per lo svolgimento di tali attività curricolari (di seguito "stage") è ammesso esclusivamente laddove sia necessa-

**rio per il completamento del percorso formativo**, in funzione dello stato di avanzamento del corso. Tale modalità non è ammessa nei casi in cui, per tutta la durata dello stato emergenziale, risultino ore residue da erogare per competenze di base e/o competenze tecnico-professionalizzanti di indirizzo. Per tali attività, nell'ambito delle risorse assegnate all'operazione, è riconosciuto il costo del docente e del tutor per le ore di attività realizzate rientranti nelle ore di stage ordinamentali previste dal progetto formativo.

A tal fine, non in via esclusiva, si indica la modalità del *project work* come possibile modello di riferimento. Nel *project work* dovrà essere assicurato: 1) la preliminare elaborazione del progetto didattico/pratico con indicazione del prodotto finale coerente con la figura professionale in esito; 2) un momento iniziale collettivo di introduzione al lavoro e uno finale di restituzione e condivisione del "prodotto" elaborato dagli allievi, entrambi in modalità sincrona; 3) il supporto a distanza di una figura tutor/codocente, secondo calendarizzazione prestabilita, per tutta la durata dell'attività.

Le attività di formazione a distanza dovranno essere calendarizzate per non più di 6 ore giornaliere, comprensive delle pause ed eventualmente suddivise nell'arco della giornata, includendo attività sincrone e asincrone e di lavoro individuale degli allievi assistito a distanza. Le attività in modalità *project work* seguiranno la specifica progettazione didattica predisposta prima del loro avvio.

Per tutte le attività sopra elencate, le ore di partecipazione dell'allievo, tracciate e documentate secondo le disposizioni del presente documento, concorrono al raggiungimento del monte ore di frequenza.

In coerenza a quanto indicato nell'Accordo Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 31/03/2020 sopra richiamato, la formazione teorica d'aula può essere erogata anche in modalità FAD/E-learnig **asincrona**, esclusivamente fino al 30% del monte ore corso di formazione teorica previsto per l'annualità del corso leFP.

In fase di rendicontazione per tutte le attività svolte a distanza (FAD sincrona o FAD asincrona) è necessario fornire

- copia del registro didattico, compilato dal tutor e controfirmato dal coordinatore per le attività di FAD sincrona;
- copia del registro individuale con le ore fruite dal singolo allievo (firmato dall'allievo e controfirmato dal tutor e dal coordinatore del corso), per le attività asincrona;
- tracciato del sistema di fruizione dei moduli/attività per permettere di verificare, a posteriori, lo svolgimento della lezione (es: report dei log di accesso degli allievi, registrazioni informatizzate, ecc.). Nel caso del *project work* o metodologie analoghe dovrà essere messo a disposizione copia dei documenti fruiti e prodotti;
- relazione dettagliata che illustri le modalità didattiche utilizzate, le modalità di interazione con gli allievi, gli strumenti utilizzati, e i risultati raggiunti, al fine di dare piena evidenza del percorso effettuato da parte dei singoli allievi, delle modalità di gestione dell'attività di pratica, compreso lo *stage* curriculare e dell'effettiva acquisizione delle competenze.

Per le annualità intermedie, si farà riferimento alla valutazione dei consigli di classe sulla base dei criteri adottati dal collegio dei docenti, tenuto conto del processo formativo e dei risultati conseguiti sulla base della programmazione svolta e dei livelli di apprendimento definiti dalle Linee Guida regionali. Per gli allievi che si siano trovati in condizioni tali da non poter seguire proficuamente le attività formative a distanza si potranno somministrare eventuali test integrativi. Altresì, andranno individuati gli interventi di allineamento e recupero degli apprendimenti da porre in essere all'avvio del nuovo anno formativo.

Ai fini dell'attestazione finale delle competenze acquisite dagli allievi a conclusione dei percorsi e per lo svolgimento degli esami finali di qualifica/diploma leFP si rinvia a successivi ulteriori provvedimenti da emanarsi in coerenza con le relative disposizioni del MIUR.

### 3. Modalità gestionali e di rimborso

La progettazione dell'offerta formativa, per la durata dello stato emergenziale, dovrà essere riformulata con apposita decisione dell'organismo interno al soggetto attuatore/beneficiario deputato alla programmazione

didattica, prevedendo il ricorso alle attività di formazione a distanza consentite e coerenti con la qualifica/diploma IeFP, con indicazione separata delle attività pianificate in modalità sincrona e asincrona e delle relative tecnologie e modalità didattiche adottate.

Il Soggetto attuatore/beneficiario, provvederà ad inviare all'Amministrazione comunicazione aggiornata delle attività programmate di didattica a distanza, mentre la relativa documentazione di supporto sarà trasmessa in sede di DDR intermedia e/o finale. La comunicazione dovrà altresì essere caricata sul sistema informativo all'interno della documentazione relativa all'operazione.

Inoltre, seguendo le consuete procedure di gestione e controllo degli interventi, dovrà essere caricato a sistema il calendario didattico.

I beneficiari, nell'ottica di garantire la massima partecipazione degli allievi, promuovendo laddove possibile il loro diritto ad apprendere, devono porre in essere ogni azione utile a supportare i destinatari rispetto alla dotazione delle necessarie strumentazioni e alla connessione.

Una particolare attenzione all'accesso alla formazione a distanza dovrà essere prestata agli allievi disabili la cui partecipazione dovrà essere monitorata e incoraggiata dal personale di sostegno.

Con riferimento alla modalità di rimborso per le attività formative oggetto a qualsiasi titolo di finanziamento pubblico, si precisa che il rimborso delle attività (docenza, orientamento, attività di recupero, ...) avverrà sulla base della disciplina, dal valore e dai parametri di costo previsti in sede di avviso pubblico e di ogni altra disposizione volta a regolare specificatamente la materia dei costi per le operazioni finanziate.

### **Apprendistato di I livello**

Al riguardo della gestione delle misure regionali a sostegno dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione superiore e il certificato di specializzazione tecnica (c.d. apprendistato di primo livello), di cui al DDG n. 1796 del 9/05/2019 si ritiene altresì opportuno nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, impartire agli enti attuatori alcune indicazioni di carattere generale.

Si richiama l'attenzione sulla tempestiva informazione alla famiglia (per gli allievi minorenni) e all'allievo in ordine agli impatti delle misure emergenziali sul Piano Formativo Individuale (PFI) e sul relativo rapporto di apprendistato. La eventuale rimodulazione del PFI deve essere concordata con l'impresa che ha la responsabilità della formazione interna. Nei casi di interruzione volontaria del rapporto di apprendistato, l'allievo proseguirà il proprio percorso di studi ordinario.

In ordine alla modalità della didattica a distanza, si richiama quanto definito dal Ministero dell'Istruzione con la nota n. 388 del 17 marzo 2020, pertanto le ore di formazione, esterna di gruppo e individuale (S3, S4) e di tutoraggio formativo individuale (S5), svolti anche in modalità di "didattica a distanza", sono ammissibili a finanziamento, le attività andranno riportate nei relativi registri previsti dall'avviso includendo anche gli estremi e i report dei sistemi utilizzati in grado di tracciare l'attività FAD

Per quanto attiene alla prestazione della formazione all'interno dell'azienda, alla luce delle disposizioni contenute nel DPCM del 11 marzo 2020 e successivi, la stessa continuerà in modalità ordinaria per le attività aziendali in vigore sia in presenza (ove possibile con le adeguate misure di protezione) o in smart working per le attività che possono essere erogate in tale forma, in questo ultimo caso è necessario che venga opportunamente aggiornato il Piano di Formazione Individuale.

Nei casi di sospensione dell'attività aziendale, che rende impossibile sia l'attività lavorativa che quella di formazione interna per l'apprendista, ove tale periodo perduri oltre i 30 giorni, allora sarà possibile prolungare il contratto di apprendistato, ai sensi dell'art. 42 co. 5 lettera g) del D.lgs. 81/2015, al fine di consentire il completamento del percorso formativo, rinviando al periodo di ripresa dell'attività aziendale la prestazione della formazione interna mancante.

In questi casi il Piano di Formazione Individuale dovrà essere rimodulato, tenendo conto che il piano di studi dell'apprendista nel frattempo avrà subito modifiche per via delle ore di formazione (esterna) in presenza e/o online maturate durante la sospensione dell'attività aziendale e del necessario recupero della formazione interna ancora mancante; tale recupero ovviamente sarà possibile solo nei limiti temporali per accedere ad

uno scrutinio di fine anno scolastico (quindi non oltre il 31 agosto) ovvero per l'ammissione agli esami di stato, entro i termini che verranno determinati successivamente sulla scorta delle indicazioni eventualmente diramate dal Ministero.

Le istituzioni formative, qualora non abbiano già provveduto, comunicheranno al Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, le attività erogate fino alla data dell'intervenuta emergenza nazionale utilizzando la modulistica di cui al DDG n. 1796 del 9/05/2019.

### **Istruzione Tecnica Superiore (ITS)**

Per quanto attiene i percorsi afferenti all'ambito ITS si fa riferimento integrale alla nota n. 6105 del 20/04/2020 del Ministero dell'Istruzione, ed in particolare per le attività FAD relative ai percorsi attivi si rinvia alle corrispondenti lettere della nota citata:

- a) Svolgimento delle attività formative e degli esami finali;
- b) Tirocini/stage aziendali ITS;
- c) Revisione del monte ore corsi e dei parametri obbligatori di frequenza.

Le attività di cui alle lettere a e b opportunamente riportate nei registri e corredate dei report delle piattaforme utilizzate per la FAD saranno la base per il riconoscimento delle ore di attività svolte dall'ITS.

### **Percorsi di Formazione Professionale**

Per quanto attiene i Percorsi di Formazione Professionale finanziati sia con risorse dell'Unione Europea, Nazionali e Regionali che autofinanziati, ad integrazione di quanto definito con Circolare n. 9/2020 (prot. n. 24777) ed in coerenza con gli indirizzi di cui all'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 31/03/2020 (n. 20/51/CR8/C9), si ritiene opportuno consentire una maggiore flessibilità nella applicazione della Formazione a Distanza includendo anche una parte di FAD asincrona, così da definire condizioni per procedere nella realizzazione dei corsi anche durante il perdurare del periodo di emergenza.

L'ente erogatore ha facoltà di prevedere l'introduzione di modifiche all'impianto progettuale nel rispetto della programmazione didattico-formativa e del raggiungimento e certificazione delle competenze definite per la figura professionale oggetto del corso.

Ove la tipologia di corso lo consenta, le ore di pratica originariamente previste possono essere rimodulate fino al 50% con aumento corrispondente delle ore di teoria degli ambiti analoghi, assicurando l'obiettivo formativo intermedio del riconoscimento delle abilità minime connesse alle competenze professionali.

L'erogazione delle attività formative a distanza in modalità sincrona e asincrona è consentita come di seguito specificato.

#### **Formazione teorica d'aula**

Può essere erogata fino al 30 % delle ore con modalità sia sincrone che asincrone; il restante 70%, delle ore, esclusivamente con modalità sincrona.

#### **Attività di stage**

Lo stage (ed altre attività pratiche sul lavoro, ove previste), si realizzano, di norma, sempre in presenza.

Qualora la tipologia del profilo formativo (figura professionale) e le caratteristiche del soggetto ospitante siano compatibili con l'utilizzo della FAD, **l'attività di stage è ammessa con tale modalità esclusivamente nel limite del 30% del monte ore di stage previsto nel percorso formativo.**

Per le attività corsuali a valere sull'Avviso 2/2018, il ricorso alla modalità FAD nei limiti sopra indicati non dà luogo alla decurtazione di cui all'art. 11.1 dell'Avviso.

Le attività di stage che, per figura professionale e caratteristiche del soggetto ospitante, richiedono necessariamente la presenza fisica dell'allievo e che, dunque, non possono realizzarsi in modalità FAD, le stesse sono so-

spese e l'Ente può richiedere la proroga della conclusione del corso.

Limitatamente ai percorsi formativi in cui la figura professionale sia compatibile con lo svolgimento dello stage in modalità FAD, si indica la modalità del *project work* come possibile modello di riferimento, da realizzarsi con le modalità sopra specificate per l'IeFP.

Altresì, lo stage potrà essere realizzato con modalità smart working, ove tale modalità sia compatibile con l'attività economica della struttura ospitante e relative soluzioni organizzative adottate e con il profilo professionale. In questo caso la compilazione dei registri da parte del tutor aziendale e del tutor dell'ente formativo dovranno riportare per ciascuna giornata modalità, tempi, comunicazione e prodotti intermedi e finali.

L'Organismo di Formazione ha la responsabilità di valutare la compatibilità dell'attività di stage in modalità FAD/smart working con il raggiungimento delle competenze professionali atteso che le stesse devono "essere direttamente spendibili nel mercato del lavoro con l'obiettivo di agevolare il reinserimento occupazionale di chi è uscito dal mondo del lavoro e/o desidera trovare ricollocazione".

Le modalità inerenti le modalità gestionali e di rimborso non differiscono rispetto a quanto riportato nel precedente punto **3 Modalità gestionali e di rimborso** seguendo comunque quanto previsto dall'avviso di riferimento.

### Esami Finali

Per quanto attiene la conclusione dei percorsi e lo svolgimento degli esami di qualifica professionale si rinvia a successivi provvedimenti laddove il protrarsi della emergenza non consenta di riprendere, con adeguate misure di sicurezza, le attività in modalità ordinaria.

La presente circolare cessa di avere efficacia non appena verrà dichiarata la sospensione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Copia integrale del presente comunicato è pubblicato sul sito istituzionale all'indirizzo <http://pti.regione.sicilia.it> e sul sito internet del PO FSE Sicilia 2014-2020 <http://www.sicilia-fse.it>.

Servizio Rendicontazione monitoraggio e  
controlli di 1° livello interventi a valere sui  
Fondi Strutturali di Investimento Europei

Filippo Castiglia  
*firmato*

Servizio Gestione Interventi in materia di  
Istruzione Professionale

Carlo Alfano  
*firmato*

Servizio Gestione Interventi in materia di  
Istruzione Scolastica e Universitaria

Giovanna Cuttitta  
*firmato*

Il Dirigente Generale

Patrizia Valenti  
*firmato*

L'Assessore  
On. Prof. Roberto Lagalla  
*firmato*